



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome Del Popolo Italiano

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza

composta dai magistrati:

dott. Gallo Maria

Presidente

dott.ssa Maria Chiodi

Consigliere

dott.ssa Milena Cortigiano

Consigliere rel.

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 22.01.2021 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2231/15 R. G. sezione lavoro, vertente

TRA

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – I.N.P.S., in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale notarile alle liti, dall'avv. Luca Cuzzupoli ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via G. Ferraris n. 4

Appellante

E

CON.CA.VI. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.

Appellato contumace

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza n. 64/2015 il giudice del lavoro del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, in accoglimento del ricorso proposto da CON.CA.VI. S.r.l., dichiarava il diritto della società ricorrente alla fruizione dei benefici contributivi previsti dall'articolo 8, comma 9, L. 407/90 relativamente alla lavoratrice Pellegrino Natalia.

Ricorreva in appello l'INPS e, censurata la pronuncia per violazione delle disposizioni di cui alla L. 407/90 e della ratio ispiratrice della norma di cui all'articolo 8, sosteneva che in primo grado la società ricorrente, gravata dell'onere della prova della sussistenza di tutte le condizioni per

l'applicazione delle agevolazioni contributive richieste, a prescindere dall'inquadramento formale delle due dipendenti, nulla aveva dedotto ed allegato a dimostrazione delle diversità delle mansioni attribuite alla lavoratrice Pellegrino (assunta in data 13.09.2010) rispetto a quelle della lavoratrice Giusti Angela, licenziata alcuni mesi prima.

Concludeva, pertanto, per la riforma della sentenza impugnata con rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese.

Non si costituiva la società appellata, della quale va dichiarata la contumacia in considerazione della ritualità della notifica del ricorso in appello, effettuata in data 12.09.2017, come da documentazione depositata dall'INPS all'udienza dell'11.05.2018.

All'esito dell'udienza di discussione del 22.01.2021 la Corte decideva la causa come da dispositivo in atti.

Il ricorso in appello è fondato e va accolto per le motivazioni che si vanno ad illustrare.

L'articolo 8 della legge 407 del 1990, al comma 9, così recita: *“A decorrere dal 1° gennaio 1991 nei confronti dei datori di lavoro di cui ai commi 1, 2 e 3 in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasei mesi....”*.

La ratio della norma è quella di incentivare le nuove assunzioni, salvaguardare, al tempo stesso, le preesistenti ed evitare eventuali abusi mediante licenziamenti di unità da soppiantare con altre senza alcun effettivo incremento occupazionale.

Quanto alla ripartizione dell'onere della prova, come è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, anche nei casi in cui l'ente agisce per il pagamento dell'obbligazione contributiva e l'azienda invoca il suo diritto agli sgravi è quest'ultima ad essere tenuta, ex art. 2967 c.c., a dimostrare i fatti costitutivi di tale diritto (cfr. Cass. SS. UU. n. 6489/2012; Cass. n. 16351/2007).

Afferma la Suprema Corte che *“è il richiedente lo sgravio a dover sostenere l'onere di provare le circostanze utili (Cass. n.5137/2006; 13473/2017) e che (Cass. 15711/2015; 9872/2014) il fine di incentivare l'occupazione e, nel contempo, di evitare facili abusi da parte del datore di lavoro è realizzato subordinando l'agevolazione a rigidi requisiti, che attengono sia al lavoratore, il quale risulti disoccupato da almeno ventiquattro mesi o sospeso da lavoro e beneficiario di trattamento straordinario di integrazione salariale da almeno ventiquattro mesi, che al datore di lavoro, che assuma il lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato e non abbia effettuato*

licenziamenti o sospensioni di lavoro nei confronti di dipendenti in forza nella propria azienda...”
(Cfr. Cass. ord. n. 2019 del 2018).

Nel caso in esame, ritiene il Collegio, contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, che CON.CA.VI. S.r.l. non abbia assolto al predetto onere di dimostrare di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per poter fruire dello sgravio.

Nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio la società ricorrente ha dedotto di aver assunto in data 13.09.2010 Pellegrino Natalia quale addetta alla reception, inquadrata nel 4 livello del CCNL, autonomamente e non in sostituzione della dipendente Giusti, addetta alla gestione della contabilità, inquadrata nel livello 4, licenziata in data 31.05.2010 per riduzione di personale. Le deduzioni formulate in ricorso in ordine alla diversità delle mansioni svolte non hanno trovato adeguato riscontro nel corso del giudizio, atteso che la società si è limitata a produrre i modelli Unilav delle dipendenti, senza formulare alcuna istanza istruttoria volta a provare la diversità delle mansioni svolte.

Inoltre, la società ricorrente in primo grado ha dedotto di aver proceduto alla nuova assunzione per adibire la Pellegrino (inquadrata nel 4 livello) allo svolgimento di mansioni di addetta alla reception, ma nulla ha precisare in ordine alle circostanze che avevano determinato nell'organigramma aziendale tale vacanza.

A ciò va aggiunto che solo pochi mesi prima la stessa società aveva proceduto al licenziamento di altra dipendente, con inquadramento 4 S, espressamente motivato da ragioni di riduzione del personale.

In sintesi, la società CON.CA.VI. S.r.l., che a distanza di pochi mesi da un licenziamento per riduzione di personale ha proceduto all'assunzione di un'altra dipendente, con inquadramento di poco inferiore a quello della collega licenziata, non ha dato prova dell'effettiva diversità delle mansioni affidate alle due lavoratrice e della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per beneficiare del ridotto versamento dei contributi.

Per i motivi sopra illustrati, il ricorso in appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, vanno rigettate le domande proposte da CON.CA.VI. S.r.l..

Considerato l'esito contrapposto dei due gradi di giudizio, si reputano sussistenti i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi.

P.Q.M.

la Corte così decide:

in accoglimento dell'appello, in riforma della sentenza impugnata, dispone il rigetto delle domande proposte da CON.CA.VI. S.r.l.;

compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

Napoli, 22.01.2021

Il Consigliere Estensore

Il Presidente